

Provincia Autonoma di Trento
Dipartimento Agricoltura e Alimentazione
PIANO DI SVILUPPO RURALE 2007-2013
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Schema di invito e capitolato d'oneri per l'affidamento mediante appalto di servizi della valutazione del Piano di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi degli artt. 75, 84, 85, 86 e 87 del Regolamento

(CE) n. 1698/2005 s.m.i. e degli artt. 60, 61 e 62 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 s.m.i.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Invito per appalto di servizi ex art. 21 LP 23/1990 ss.ii. per la valutazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento (di seguito PSR), approvato con Decisione della Commissione Europea C(2008) 709 di data 15 febbraio 2008:

- a) Servizio di valutazione in itinere del PSR;
- b) Servizio di valutazione intermedia del PSR;
- c) Relazione sull'aggiornamento della valutazione intermedia del PSR;
- d) Relazione finale sulla valutazione ex post del PSR.

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE

BANDO DI GARA

Per l'affidamento del servizio di valutazione in itinere, intermedia, ed ex post del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 1698/2005 s.m.i. e n.1974/2006 s.m.i..

1) PREMESSA

L'art. 75 del Regolamento (CE) n. 1698/2005 s.m.i. prevede che l'Autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma e, a tale fine, garantisce in particolare, tra l'altro, che le valutazioni del programma siano effettuate entro i termini fissati dallo stesso Regolamento e conformemente al quadro comune per la sorveglianza e la valutazione e che le valutazioni eseguite siano trasmesse alle competenti autorità nazionali e alla Commissione europea. L'art. 75 stabilisce, altresì, che l'Autorità di gestione rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle proprie funzioni anche quando una parte di esse è delegata a terzi.

Le disposizioni generali sulla valutazione (art. 84, Capo II del Titolo VI del Regolamento (CE) n. 1698/2005) prevedono che "la politica e i programmi di sviluppo rurale sono soggetti a valutazioni ex ante, intermedia ed ex post, ai sensi degli articoli 85, 86 e 87. Le valutazioni hanno lo scopo di migliorare la qualità, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l'impatto dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari di cui all'articolo 9 e ai problemi specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle regioni interessate con particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all'impatto ambientale, disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria". L'art. 84 stabilisce, inoltre, che le valutazioni (ex ante, intermedia ed ex post) sono effettuate da valutatori indipendenti.

2) ENTE AGGIUDICATORE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Dipartimento Agricoltura e Alimentazione - Ufficio di supporto all'Autorità di Gestione -

Via G.B. Trener, 3 38100 TRENTO - ITALIA

3) PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Trattativa privata previo confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 21 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni.

4) OGGETTO DELL'OFFERTA

La Ditta aggiudicataria del confronto concorrenziale si impegna a:

- Presentare un **Programma di attività o Disegno della valutazione** che evidenzia l'articolazione temporale e le modalità di produzione della valutazione, secondo quanto previsto dal documento "Linee Guida per la valutazione

- Manuale del quadro comune di monitoraggio e valutazione: AGRI - 2006 - 63618-00-02-IT-TRA-00.DOC", entro 60 giorni dalla stipula del contratto;

- Produrre entro il 31 marzo di ogni anno, i **Rapporti di valutazione in itinere** sulle attività valutative eseguite, strutturate in coerenza con quanto specificato nel documento "Linee Guida per la valutazione -

Manuale del quadro comune di monitoraggio e valutazione: AGRI - 2006 - 63618-00-02-IT-TRA-00.DOC". Per quanto riguarda il 2009 potrà essere individuata una scadenza diversa dal 31 marzo in relazione alla data di sottoscrizione del contratto e comunque non oltre i due mesi dalla sua data di stipulazione;

- Predisporre, entro il 31 luglio 2010, una prima bozza del Rapporto di valutazione intermedia, che sarà strutturato in coerenza con quanto previsto nel documento "Linee Guida per la valutazione - Manuale del quadro comune di monitoraggio e valutazione: AGRI - 2006 - 63618-00-02-IT-TRA-00.DOC", che formerà oggetto di esame e discussione con l'Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti interessati;

70 Supplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II

- Elaborare, entro il 31 ottobre 2010, la versione definitiva del **Rapporto di Valutazione intermedia**, da redigere tenendo conto delle osservazioni emerse dal confronto con l'Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti interessati;

- Presentare, entro il 31 dicembre 2012, una **Relazione di aggiornamento della Valutazione intermedia**;

- Predisporre, non oltre il 31 luglio 2015, una prima bozza del Rapporto di Valutazione ex post, che sarà strutturato in coerenza con quanto specificato nel documento "Linee Guida per la valutazione - Manuale del quadro comune di monitoraggio e valutazione: AGRI - 2006 - 63618-00-02-IT-TRA-00.DOC", e formerà oggetto di esame e discussione con l'Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti interessati;

- Elaborare, non oltre il 31 ottobre 2015, la versione definitiva del **Rapporto di Valutazione ex post**, da redigere tenendo conto delle osservazioni emerse dal confronto con l'Amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti interessati.

È parte integrante del servizio la partecipazione, se richiesta da parte dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013, agli incontri - promossi dal Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici e dal Comitato di Sorveglianza sia provinciale che nazionale - concernenti le metodologie utilizzate nell'ambito delle attività di valutazione intermedia ed ex-post dei Programmi di Sviluppo Rurale.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, si impegna, nell'ambito dell'attività di valutazione del PSR, a collaborare con altre imprese che potranno essere indicate dall'Amministrazione aggiudicatrice.

5) ARTICOLAZIONE E CONTENUTI TECNICI DEL SERVIZIO RICHIESTO

Il servizio riguardante la valutazione oggetto del presente Capitolato si articola nelle seguenti fasi:

Fase 1: Definizione del piano di attività (disegno della valutazione)

Questa fase ha lo scopo di mettere a punto un disegno complessivo della valutazione pienamente condiviso tra valutatore, A.d.G. ed altri soggetti interessati (*stakeholders*) in cui vengano esplicitati con chiarezza ed in dettaglio:

- i contenuti puntuali e specifici della valutazione;
- gli strumenti e le metodologie da adottare per le diverse attività di analisi (somministrazione del questionario comune, definizione del questionario specifico, interviste ai responsabili della gestione, ai beneficiari finali, ai testimoni privilegiati; realizzazione di *focus group*; casi studio; analisi statistiche ed econometriche; costituzione di panel di esperti, etc.);
- i tempi di svolgimento dell'attività di valutazione;
- le modalità ed i tempi di interazione tra l'aggiudicatario del servizio e l'A.d.G. del programma.

I contenuti sopra esposti confluiranno in uno **specifico rapporto** che deve essere consegnato e concordato con l'AdG del programma **entro 60 gg.** dalla sottoscrizione del contratto. Il valutatore procederà ad aggiornare il piano delle attività dopo l'elaborazione del Rapporto di valutazione intermedia ed in vista della valutazione ex post.

Fase 2: Realizzazione della valutazione in itinere del PSR Provincia Autonoma di Trento

Il Valutatore dovrà esaminare l'andamento del PSR rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto.

Il Valutatore sarà tenuto a presentare, per tutto il periodo di validità del contratto, un **rapporto annuale** che riporti la descrizione delle attività valutative eseguite nell'anno e dei risultati conseguiti.

Tali rapporti dovranno essere consegnati **entro il 31 marzo** di ciascun anno per essere discussi ed approvati dall'Autorità di gestione. Per quanto riguarda il 2009 tale rapporto dovrà essere consegnato non oltre i due mesi dalla sottoscrizione del contratto.

Tali rapporti annuali verranno utilizzati:

- per la sorveglianza del programma, sia con riferimento all'obbligo di informativa al Comitato di Sorveglianza (comma 3, art. 86, Reg. (CE) 1698/2005), sia per l'acquisizione di elementi di valutazione al fine di migliorare la qualità e l'attuazione del programma;

- per la redazione della parte della relazione annuale prevista dall'articolo 82 del Reg. (CE) n. 1698/2005, relativa al riepilogo delle attività di valutazione in itinere svolte nel corso dell'anno.

Supplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II **71**

Le attività svolte dall'aggiudicatario per la valutazione in itinere saranno quelle individuate e definite, sotto gli aspetti metodologici e di tempistica, nel documento "**Piano di attività (disegno della valutazione)**" di cui alla precedente *Fase I*.

Di seguito si riporta una lista esemplificativa e non esaustiva delle attività di valutazione che possono fare da oggetto alla relazione annuale:

a) predisposizione delle condizioni di valutabilità, con particolare riferimento:

- all'approfondimento dei fabbisogni specifici dell'Amministrazione provinciale, in materia di valutazione, in relazione ai contenuti del Programma e alle specifiche procedure di attuazione;

- alla verifica della disponibilità delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di valutazione;

b) raccolta ed elaborazione dei dati primari (dati raccolti appositamente per la valutazione, attraverso rilevazioni ad hoc, di norma tra i beneficiari diretti o indiretti) e dei dati secondari (risultati del monitoraggio, documenti di valutazione in itinere, eventuali valutazioni tematiche);

c) analisi delle procedure di attuazione, con particolare riferimento alle modalità di gestione e sorveglianza del PSR e al funzionamento del circuito finanziario;

d) analisi dei risultati ottenuti, della loro importanza, della loro rispondenza agli obiettivi prefissati e della loro coerenza con il documento di programmazione;

e) risposta ai quesiti valutativi comuni utilizzando i criteri valutativi e gli indicatori individuati;

f) analisi di tematiche specifiche del Programma di Sviluppo Rurale e di tematiche prioritarie trasversali alle misure (ambiente, occupazione, società dell'informazione, pari opportunità).

g) analisi degli impatti, in sede di valutazione ex post.

Fase 3: Realizzazione della Valutazione intermedia

Coerentemente con quanto indicato nell'articolo 86 del Reg. (CE) n. 1698/2005, la valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati ottenuti, la loro importanza e la loro coerenza con il documento di programmazione di sviluppo rurale, nonché la loro rispondenza agli obiettivi prefissati.

Essa valuta, altresì, l'impiego delle risorse finanziarie nonché l'adeguatezza del sistema di gestione e sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale.

L'attività di valutazione intermedia ha, quindi, lo scopo di produrre un bilancio di medio termine, sistematico ed articolato, dell'attuazione del PSR al fine di procedere ad interventi eventuali di revisione del Programma. Il Valutatore dovrà inoltre esaminare l'andamento del PSR rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto.

I risultati di tale attività di valutazione saranno contenuti in uno specifico **Rapporto di valutazione intermedia** la cui bozza, presentata **entro il 31 luglio 2010**, sarà oggetto di esame e discussione con l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti interessati. L'aggiudicatario è chiamato a recepire in piena autonomia quanto riterrà rilevante alla luce delle osservazioni emerse dal confronto, per pervenire, **entro il 31 ottobre 2010**, alla versione definitiva del Rapporto di valutazione intermedia e alla successiva diffusione dei risultati della valutazione ai soggetti interessati (tramite seminari e altre modalità di comunicazione).

La suddetta relazione risponderà a tutte le domande, comuni e specifiche al programma, in base alla valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della pertinenza delle misure e dei programmi, portando alla formulazione di un giudizio sul grado in cui le misure e il programma hanno raggiunto globalmente i loro obiettivi ed hanno contribuito alla realizzazione degli obiettivi definiti nelle strategie nazionali e nella strategia comunitaria.

In base ai risultati, la valutazione intermedia dovrà anche indicare se sia necessario apportare modifiche al programma.

Entro il 31 dicembre 2012 dovrà essere presentata una relazione di aggiornamento della valutazione intermedia, sulla base degli elementi sopra indicati.

Fase 4: Realizzazione della Valutazione ex post

Analogamente a quanto detto per la valutazione intermedia e in conformità con quanto indicato al comma 6 dell'art. 86 del Reg. (CE) n. 1698/2005, la valutazione ex post esamina l'efficacia, l'efficienza e l'impatto del sostegno erogato nell'intero periodo di attuazione del programma, traendo conclusioni circa la politica di sviluppo rurale, incluso il suo contributo alla politica agricola comune. Il Valutatore dovrà esaminare l'andamento del PSR rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto.

Tale attività dovrà portare alla presentazione, di un **Rapporto di valutazione** di contenuto analogo a quanto già indicato per il precedente rapporto di valutazione intermedia, la cui bozza, presentata **entro il 31 luglio 2015**, sarà oggetto di esame e discussione con l'amministrazione aggiudicatrice e gli altri soggetti interessati. L'aggiudicatario è chiamato a recepire in piena autonomia quanto riterrà rilevante alla luce delle osservazioni emerse dal confronto, per pervenire, **entro il 31 ottobre 2015**, alla versione definitiva del Rapporto di valutazione ex post e alla successiva diffusione dei risultati della valutazione ai soggetti interessati (tramite seminari e altre modalità di comunicazione).

Le relazioni di valutazione dovranno essere fornite su supporto cartaceo e su supporto informatico.

La struttura dei Rapporti di valutazione, nonché delle Relazioni annuali, dovrà essere conforme agli orientamenti formulati in materia dalla Commissione (Linee Guida per la valutazione - Manuale del quadro comune di monitoraggio e valutazione; AGRI - 2006 - 63618-00-02-IT-TRA-00.DOC), così come previsto al paragrafo 3 dell'articolo 62 del Reg. (CE) n. 1974/06, nonché dalle eventuali integrazioni ed aggiornamenti.

L'attività di valutazione ed i relativi prodotti sono sottoposti alla verifica di qualità e ad approvazione da parte della Provincia Autonoma di Trento e della Commissione europea.

6) PRINCIPALI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte

del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e s.m.i.;

- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e s.m.i.;

- Decisione della Commissione C(2008) 709 di data 15 febbraio 2009, recante "approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento (Italia) per il periodo di programmazione 2007-2013" e successive modifiche e/o integrazioni;

- Decreto Legislativo D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

- legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e successive modificazioni ed integrazioni;

- Decreto del Presidente della Giunta provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e successive modificazioni ed integrazioni.

7) DISPOSIZIONI GENERALI DI GARA

7.1 Condizioni di partecipazione

Gli offerenti, a pena di esclusione, dovranno presentare una dichiarazione in bollo rilasciata da persona munita dei poteri di rappresentanza legale dell'impresa che attesti il proprio nominativo e la propria qualifica ai sensi del DPR n. 445/2000 s.m.i. e che attesti che *l'impresa non incorre in una delle seguenti cause di esclusione*, definite dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006:

a) stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) procedimento pendente per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;

del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rapSupplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II **73**

presentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) commissione di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) a seguito di motivata valutazione di questo Ente appaltante, commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) violazioni commesse e definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) aver reso false dichiarazioni nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) gravi violazioni commesse e definitivamente accertate delle norme **in materia di contributi previdenziali e assistenziali**, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) applicazione della sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

Ai sensi dell'art. 34, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, inoltre, non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.

L'Amministrazione appaltante esclude altresì dalla gara i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i., in cui indica anche le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione.

Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.; resta fermo, per l'affidatario, **l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva** di cui all'articolo 2, del decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni e integrazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l),m) ed m-bis) le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

7.2 Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta si compone di tre parti la dichiarazione di cui al precedente punto 7.1, un'offerta tecnica ed un'offerta economica.

Tutti gli elementi dell'offerta dovranno essere in bollo, sottoscritti dal legale rappresentante dell'impresa partecipante e presentate nelle tre distinte buste chiuse allegate alla lettera di invito, adeguatamente sigillate recanti all'esterno la denominazione dell'offerente, l'oggetto dell'appalto, la dicitura "dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione" "offerta tecnica" e "offerta economica".

74 Supplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II

L'impresa dovrà allegare all'offerta LA RICEVUTA DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI Euro 20,00 (venti/00), a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,

previsto dall'articolo 1, commi 65 e 67 della L. 23 dicembre 2005 n. 266 - vedasi deliberazione 24 gennaio 2008 ed istruzioni contenute sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html, escluso quanto previsto per la procedura telematica di riscossione e per l'individuazione del codice CIG.

Il pagamento della contribuzione deve avvenire mediante versamento sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a "AUT. CONTR. PUBB" via Ripetta, 246 00186 Roma (codice fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare *esclusivamente*:

- a) il codice fiscale del partecipante;
- b) il codice **CUPAT** che identifica la procedura.

A comprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante **deve allegare all'offerta** la ricevuta in originale del versamento ovvero fotocopia della stessa corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità.

La mancata presentazione della ricevuta di versamento o l'effettuazione del versamento per un importo inferiore a quello sopra indicato comporterà L'ESCLUSIONE AUTOMATICA DALLA GARA.

7.3 Criterio di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dall'art. 18, comma 12, della legge provinciale n. 23/1990 s.m.i.. In base a tale disposizione l'offerta economicamente più vantaggiosa è valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, quali il prezzo, il valore tecnico, la qualità, le caratteristiche funzionali, il costo di utilizzazione, il rendimento, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione.

Gli elementi considerati per l'aggiudicazione saranno i seguenti:

- a) offerta tecnica (fino a 80 punti)
- b) offerta economica (fino a 20 punti).

L'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 21 della LP 19 luglio 1990 n. 23 e successive modificazioni e integrazioni, sarà individuata sulla base dei seguenti parametri (punteggio massimo attribuibile 100 punti).

A) OFFERTA TECNICA

La valutazione dell'offerta tecnica verrà effettuata da un'apposita Commissione tecnica.

La selezione avverrà con attribuzione di un punteggio sino ad un massimo di 80 punti, articolato come segue: Metodologia e tecniche utilizzate per la valutazione (max 40 punti) in termini di:

- metodologia, strumenti di valutazione previsti e soluzioni tecniche adottate (max 15 punti)
- modalità di rilevazione dei dati primari e secondari (max 10 punti)
- fonti di informazione utilizzate in termini di completezza e qualità (max 5 punti)
- modalità di trasferimento dei risultati della valutazione all'amministrazione committente e agli altri soggetti interessati (max 10 punti).

Adeguatezza e qualità dell'impegno (max 20 punti) in termini di:

- adeguatezza dell'impegno in termini di giornate e di distribuzione delle attività tra i vari componenti il gruppo di lavoro (max 7 punti)
- differenziazione ed adeguatezza dei profili professionali previsti nel gruppo di lavoro (max 8 punti)
- organizzazione di incontri sul territorio per l'attività di valutazione (max 5 punti)

Completezza e articolazione dei prodotti (max 10 punti) in termini di:

- grado di identificazione, definizione e articolazione dei prodotti dell'attività di valutazione (max 5 punti)
- grado di esplicitazione della tempistica di esecuzione dei lavori e corrispondenza con le scadenze di rendicontazione dettate dal quadro normativo comunitario (max 5 punti)

Supplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II **75**

Servizi aggiuntivi (max 10 punti).

L'offerte tecniche si dovrà comporre di:

- **un elaborato contenente la descrizione analitica delle modalità e della metodologia con le quali si propone di affrontare le diverse fasi dell'attività di valutazione** con precisa indicazione degli elaborati e dei documenti prodotti per ogni singola fase e dei relativi *tempi di consegna*. La metodologia di valutazione dovrà essere coerente con le metodologie indicate nel documento "Linee Guida per la valutazione - Manuale del quadro comune di monitoraggio e valutazione: AGRI - 2006 - 63618-00-02-IT-TRA-00.DOC";
- **un elaborato riguardante la realizzazione delle attività descritte nell'elaborato di cui al punto precedente**, con specifica indicazione delle professionalità impiegate, del numero dei mesi di impegno per ognuna di esse.

- **un documento attestante:**

- il nome, la qualifica, professionale ed il curriculum della persona incaricata della direzione del progetto di

valutazione;

- il nome, la qualifica professionale ed il curriculum di ciascun componente, l'equipe del progetto di valutazione, la quale dovrà essere di livello adeguato e pluridisciplinare. La composizione dell'intera equipe di progetto (direttore compreso) non potrà essere successivamente modificata se non previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione appaltante;

- il possesso di **specializzazione settoriale** comprovabile in materia di politiche dello sviluppo rurale;

- il possesso di **esperienza consolidata e validata** (rappresentano esperienze validate precedenti valutazioni approvate dagli organismi committenti) in materia di valutazione nei settori delle politiche per lo sviluppo rurale.

B) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica dovrà essere espressa in Euro (in cifre ed in lettere).

Il punteggio massimo (max 20 punti) sarà attribuito all'offerta che presenterà il costo complessivo più basso, mentre alle altre offerte il relativo punteggio sarà assegnato applicando la seguente formula:

$$P = (C_{\min}/C_{\text{off}}) \times 20$$

Dove:

- C_{\min} = costo indicato dall'impresa che ha formulato l'offerta valida più bassa
- C_{off} = costo indicato dall'impresa in esame.

7.4 Norme generali di aggiudicazione

Nel giorno ed ora stabiliti il Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione, con l'assistenza di due Funzionari, provvederà all'apertura dei plichi pervenuti ed alla verifica della regolarità della documentazione presentata, nonché all'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche ed alla verifica di quanto previsto dal presente bando. Le offerte tecniche saranno poi trasmesse alla Commissione per l'attribuzione dei punteggi.

In una seconda seduta il Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura e Alimentazione con l'assistenza di due Funzionari provvederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e all'attribuzione dei relativi punteggi.

A parità di punteggio, si procederà mediante sorteggio ex art. 9 comma 4 del DPGP 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. (regolamento di attuazione della LP 19 luglio 1990, n. 23).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni anche di concorrenti diversi dall'aggiudicatario. La mancata produzione della documentazione o la sua non rispondenza alle dichiarazioni determinerà l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

In conformità a quanto previsto dalla LP 19 luglio 1990, n. 23 s.m.i., si dà luogo alla gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione o di una sola offerta, se ritenuta congrua e conveniente.

76 Supplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II

È possibile, ai sensi dell'articolo 24 della LP n. 23/1990 s.m.i., la partecipazione alla gara di imprese appositamente

e temporaneamente raggruppate. Le imprese raggruppate presentano offerta congiunta sottoscritta da ciascuna di esse e contenente la specifica indicazione delle parti delle complessive prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese nonché l'impegno che, in caso di aggiudicazione, si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 24 della LP n. 23/1990 s.m.i.. In tal caso, è necessario che una delle imprese raggruppate si presenti quale capofila del raggruppamento, fermo restando che la dichiarazione di non sussistenza di cause di esclusione, l'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere rese da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento, pena l'esclusione.

In caso di presentazione di offerta congiunta da parte di imprese raggruppate, il possesso dei requisiti di specializzazione settoriale comprovabile in materia di politiche dello sviluppo rurale e di esperienza consolidata e validata in materia di valutazione nei settori delle politiche per lo sviluppo rurale saranno valutati cumulativamente.

8) POSSIBILITÀ DI AFFIDAMENTO DI ULTERIORI SERVIZI

Ove nel corso dell'esecuzione del contratto insorga la necessità, valutata esclusivamente e discrezionalmente dall'Amministrazione appaltante, di procedere ad una variazione in aumento della prestazione oltre il limite del 20% dell'importo o valore originario annuo, si rende necessaria la stipulazione di un atto aggiuntivo, previa adozione di apposito provvedimento da parte dell'organo competente.

Per prestazioni di carattere integrativo o complementare rispetto a quelle già previste dal contratto originario, vale quanto stabilito dall'art. 21, comma 2, lettera e) e dal comma 4 della LP n. 23/1990 s.m.i..

9) TERMINI DI REALIZZAZIONE

Il soggetto aggiudicatario è tenuto al rispetto dei termini indicati al precedente punto 4) *OGGETTO DELL'OFFERTA*.

Detti termini di realizzazione potranno, eventualmente, essere prolungati per un massimo di trenta giorni, previa richiesta motivata della Ditta aggiudicataria, esclusivamente a discrezione dell'Amministrazione aggiudicatrice.

In ogni caso, dovranno essere rispettati i termini e/o le condizioni stabilite dai Regolamenti comunitari di competenza.

10) IMPORTI ED EROGAZIONE DEI COMPENSI

La base di appalto complessiva è pari a **170.000,00 Euro** (IVA esclusa), così suddivisa:

- Conduzione della valutazione in itinere del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento: 7/10 (sette decimi) del compenso (IVA esclusa);
- Valutazione intermedia del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento e suo aggiornamento: 2/10 (due decimi) del compenso (IVA esclusa);
- Relazione finale sulla valutazione ex post del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Trento: 1/10 (un decimo) del compenso (IVA esclusa).

Il compenso dell'incarico sarà liquidato sulla base di apposita domanda presentata dal soggetto aggiudicatario supportata da fatture o altri documenti di spesa fiscalmente idonei vistati dal Dirigente competente, ed in ogni caso dopo l'avvenuta approvazione delle relazioni da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice.

11) CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa aggiudicataria dovrà effettuare, prima della stipula del contratto e a garanzia delle obbligazioni assunte con il medesimo, la costituzione di una cauzione tramite il rilascio di una fideiussione bancaria o assicurativa escutibile a prima richiesta. La garanzia fideiussoria dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

- sottoscrizione di un legale rappresentante del soggetto fideiussore (Istituto di credito) con la presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR n. 445/2000 (in carta libera) di possedere la qualifica di legale rappresentante ed il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore;
- massimale o importo garantito pari al 10% dell'importo del contratto;

Supplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II **77**

- espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:

- “La garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Provincia Autonoma di Trento non disporrà la liberazione dell'obbligato principale mediante lo svincolo della fideiussione e conseguente restituzione dell'originale”;
- “Il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile; inoltre si impegna a pagare, senza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Provincia Autonoma di Trento a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati in base al tasso legale”;
- “Non può essere opposto alla Provincia Autonoma di Trento l'eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
- “Il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Provincia Autonoma di Trento è quello di Trento”.

Non saranno accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengono clausole attraverso le quali vengono posti costi a carico della Provincia Autonoma di Trento.

Le polizze bancarie e le polizze fideiussorie non conformi a quanto prescritto nel presente invito dovranno essere adeguate alle prescrizioni. Nel caso in cui l'impresa non si adegui alle prescrizioni formulate, si riterrà che alla mancata stipula del contratto si sia pervenuti per fatto addebitabile all'impresa.

Le fideiussioni bancarie e le polizze fideiussorie accettate, nonché tutti gli altri documenti comprovanti la costituzione del deposito cauzionale, saranno depositati presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante.

12) SUBAPPALTO

Non è consentito in alcuna forma il subappalto, anche parziale del presente servizio.

13) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà validità a decorrere dal giorno della stipulazione fino al 31 dicembre 2015, salvo eventuale proroga.

14) PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti realizzati e le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della Provincia Autonoma di Trento.

15) RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

I soggetti partecipanti alla gara devono impegnarsi formalmente a dare istruzione al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verranno a conoscenza nell'esecuzione del contratto vengano considerati riservati e come tali trattati. La Ditta aggiudicataria dovrà presentare un piano per il trattamento e la sicurezza dei dati. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, la Ditta aggiudicataria si impegna al rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

16) PENALI

La Ditta aggiudicataria è soggetta a penalità quando effettua in ritardo le attività previste dal contratto rispetto ai tempi di consegna indicati nell'elaborato allegato all'offerta tecnica di cui al punto 7.3, approvato dall'Amministrazione aggiudicatrice.

78 Supplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II

Per ogni giorno di ritardo durante i primi 15 (quindici) giorni solari dalla data prevista per la consegna di una delle Relazioni sarà applicata una penale pari allo 0,15% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Per ogni giorno di ritardo dal 15° (quindicesimo) al 50° (cinquantesimo) giorno solare dalla data prevista per la consegna di una delle Relazioni sarà applicata una penale pari allo 0,30% dell'importo complessivo di aggiudicazione.

Le penali non possono superare l'ammontare della cauzione definitiva depositata dalla Ditta. Allo scadere del 50° (cinquantesimo) giorno solare di ritardo dalla data prevista per la consegna di una delle Relazioni, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, incamerare la cauzione definitiva, commissionare ad altre imprese l'esecuzione della fornitura ed addebitare alla Ditta le maggiori spese derivanti da ciò all'Amministrazione medesima.

L'ammontare delle penali è addebitato sui crediti dell'impresa.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penali è addebitato sulla cauzione. In tal caso l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 (quindici) giorni dalla lettera di comunicazione al riguardo.

In caso di mancato rispetto di tali termini, l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto con le conseguenze previste in caso di risoluzione, con le applicazioni delle penali e del risarcimento dei danni.

Le penalità sono notificate all'impresa in via amministrativa. L'ammontare delle penali è da addebitare di regola al momento in cui è disposto il pagamento della fattura.

Fermo restando il rispetto dei termini previsti dalla normativa comunitaria, l'amministrazione aggiudicatrice può concedere delle proroghe sui termini di consegna previa richiesta scritta e adeguatamente motivata da parte dell'impresa aggiudicataria.

17) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto d'appalto, ex-articolo 1453 del

Codice Civile e ai sensi dell'art. 27 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23, nel caso di grave impedimento,

qualora:

- accerti che l'impresa non esegua i servizi conformemente a quanto contenuto nel presente bando di gara e che l'inadempimento sia stato contestato all'impresa per più di due volte, con l'applicazione della relativa penale;

- in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività, di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;

- accerti la diffusione o vendita a terzi di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, di ogni altra informazione che sia venuta in possesso del soggetto appaltatore riguardante la Provincia Autonoma di Trento e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali".

18) VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per almeno 180 giorni consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta della presente gara.

19) RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI

Il soggetto aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò la Provincia Autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità.

20) SPESE CONTRATTUALI

Le spese contrattuali relative alla stesura del contratto, al bollo ed alla registrazione sono ad esclusivo carico del soggetto aggiudicatario.

Supplemento n. 1 al B.U. n. 19/I-II del 5.5.2009 - Beiblatt Nr. 1 zum Amtsblatt vom 5.5.2009 - Nr. 19/I-II **79**

21) CONTROVERSIE GIUDIZIARIE

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore, non definite in via amministrativa né durante l'esecuzione del contratto, né al termine del contratto stesso, è competente il Foro di Trento.

22) INVARIABILITÀ DEI PREZZI

L'offerta presentata alle condizioni del presente bando si intende accettata dalla Ditta appaltatrice, in base ai calcoli di propria convenienza a tutto suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, compresa la revisione dei prezzi.

23) RISPETTO DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

L'appaltatore ha l'obbligo di rispettare la legge, i decreti ed i regolamenti vigenti in tema di assicurazioni sociali applicabili al servizio di cui trattasi. Tutte le spese relative sono, quale onere di contratto, a carico dell'affidatario e quindi comprese nel prezzo dell'appalto.

Nell'espletamento dei servizi l'appaltatore è obbligato a servirsi di personale esperto e qualificato ed a rispettare i trattamenti minimi del CCNL di categoria per i dipendenti degli studi professionali (CONSILP) per tutto il personale impiegato e trattamenti equivalenti per il personale con contratti di collaborazione.

24) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione dell'incarico oggetto del presente bando devono pervenire su apposita modulistica con gli annessi allegati entro e non oltre le ore 12.00 del giorno martedì 19 maggio 2009 presso il Dipartimento Agricoltura e Alimentazione della Provincia Autonoma di Trento.

25) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione si prega di contattare:

Dipartimento Agricoltura e Alimentazione
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

Aspetti tecnici: Dott. Riccardo Molignoni - Direttore dell'Ufficio di supporto all'Autorità di Gestione (Telefono

0461-495633; Fax 0461-495872; e-mail riccardo.molignoni@provincia.tn.it)

Aspetti procedurali: rag. Federica Grazioli - federica.grazioli@provincia.tn.it - telefono 0461-495686.